

DEFINIZIONI: la pensione di anzianità è una prestazione economica, **a domanda**, erogata ai lavoratori dipendenti; autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri); iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria. È una prestazione previdenziale liquidata con il sistema di **calcolo retributivo o misto** che spetta quando ricorrono determinate condizioni, prima del raggiungimento dell'**età pensionabile** stabilita per la **pensione di vecchiaia** (in generale 65 anni per gli uomini e 60 per le donne). In prospettiva, infatti, tale prestazione cesserà per essere sostituita a regime dalla **pensione di vecchiaia contributiva**.

REQUISITI: dall'**1.1.2008** i requisiti che devono essere posseduti dagli assicurati iscritti al **Fondo pensione lavoratori dipendenti** sono i seguenti (art. 1 L. 247/2007):

- almeno **40 anni di contributi** (compresi i **contributi figurativi** per malattia e disoccupazione), a prescindere dall'età anagrafica, oppure, in alternativa al predetto requisito, raggiungimento della "**quota**" costituita dalla somma tra **età anagrafica** e **anzianità contributiva**, così articolata, fermo restando il limite minimo i 35 anni di anzianità contributiva:

PERIODO DI MATURAZIONE	DIPENDENTI	
	Quota	Età minima
Dall'1.7.2009 al 31.12.2010	95	59 (*)
Dall'1.1.2011 al 31.12.2012	96	60 (**)
Da 1 gennaio 2013	97	61 (***)

(*) la quota si raggiunge o con 59 anni e 36 anni di contribuzione oppure 60 anni e 35 anni di contribuzione.
 (**) la quota si raggiunge o con 60 anni e 36 anni di contribuzione oppure 61 anni e 35 anni di contribuzione.
 (***) la quota si raggiunge o con 61 anni e 36 anni di contribuzione oppure 62 anni e 35 anni di contribuzione.

REQUISITI e ASPETTATIVA di VITA: i requisiti di età per l'accesso alla pensione di anzianità (nonché di vecchiaia o per l'assegno sociale) devono essere aggiornati ogni **3 anni** in funzione dell'incremento della **speranza di vita** accertato dall'ISTAT (art. 22-ter L. 102/2009 - art. 12 L. 122/2010 - art. 1, co. 18, L. 111/2011). In sede di primo aggiornamento ISTAT dal2011, reso noto entro il **31.12.2011** e applicabile **dal 2013**, non è possibile superare i 3 mesi di adeguamento e, in caso di diminuzione della speranza di vita, l'aggiornamento non è effettuato. Il secondo adeguamento ISTAT dell'indice di speranza di vita è effettuato dal 2016 con cadenza triennale.

Pertanto gli incrementi di età e quote, in attesa delle determinazioni ISTAT, sono per i primi periodi:

- dal 2013: età (61 e 3 mesi, quota (97 e 3 mesi);
- dal 2016: età (61 e 6 mesi), quota (97 e 6 mesi).

I predetti requisiti valgono anche nei confronti dei **lavoratori dipendenti** iscritti ai **Fondi speciali** quali: Fondi Volo, Dazio, Clero e Ferrovie dello Stato e soppressi Fondi elettrici, telefonici, marittimi, autoferrotrotranvieri, nonché Fondi integrativi - gas, esattoriali, Porto di Genova e Trieste (INPS, circ. 60/2008).

Ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva (40 anni) deve essere **computata tutta la contribuzione**, utile e non utile per il diritto a pensione di anzianità, fermo restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato anche il requisito dei 35 anni di **contribuzione effettiva utile** per il diritto a pensione di anzianità. Invece, nel determinare l'anzianità contributiva per il diritto alla pensione di anzianità nel **sistema delle quote** deve essere comunque esclusa la **contribuzione non utile** per il diritto (INPS, circ. 60/2008, v. *tabella successiva*). Inoltre al raggiungimento dell'anzianità contributiva concorrono anche i contributi versati nella **gestione dei lavoratori autonomi** (artigiani, commercianti e agricoli) (INPS, msg. 19422/2005).

CONTRIBUTI UTILI al DIRITTO

	Contributi obbligatori o effettivi	Contributi figurativi	Contributi volontari	Contributi riscatto studi
Anzianità contributiva di 35/36 anni	Si, compresi quelli versati con retribuzioni ridotte (es. per malattia)	No quelli per malattia e disoccupazione. SI per servizio militare e congedo maternità (INPS, circ. 107/2007)	Si	Si
Anzianità contributiva di 40 anni	Si, compresi quelli versati con retribuzioni ridotte (es. per malattia)	Si	Si	Si

Per il **raggiungimento** della quota valgono anche le **frazioni di anno** e di anzianità contributiva. Pertanto, un lavoratore dipendente che abbia raggiunto l'età di 59 anni e 6 mesi e sia in possesso di un'anzianità contributiva pari a 35 anni e 6 mesi (1846 settimane) ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità alla predetta data del 31.7.2009. Per quanto riguarda il **calcolo dei due elementi** (età e anzianità contributiva) occorre procedere nel modo seguente (INPS, circ. 60/2008): **1) l'età** è costituita da anni e giorni e viene trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I giorni vanno contati partendo dal giorno successivo a quello di nascita e fino al giorno di verifica del diritto compreso. Per trasformare i giorni in anni si divide il numero dei giorni per 365; **2) l'anzianità contributiva** va trasformata da settimane in anni mediante la divisione del numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale.

Ad **ESEMPIO** un lavoratore nato il 20.5.1951 con verifica dell'età al 30.9.2011. L'età del lavoratore è di 60 anni e 133 giorni pari a 60,364 anni (60 più 133/365). Al 30.9.2011 si ha un'anzianità contributiva di 1906 settimane pari a 36,654 anni (1906/52). La somma tra età e anzianità contributiva al 30 settembre 2011 è di 97,018;

- **cessazione dell'attività lavorativa** dipendente sia in Italia (art. 22, L. 153/1969) che all'estero (art. 7, co. 2, L. 407/1990), che deve avvenire entro la fine del mese di presentazione della domanda, cioè del mese precedente la decorrenza. Il lavoratore, per perfezionare il diritto alla pensione, non può **rioccuparsi** anche presso un altro datore di lavoro, facendo coincidere la data di instaurazione e quella di decorrenza della pensione (Min. lav., interpello 19/2009);

- il lavoratore può anche cessare l'attività lavorativa dopo aver maturato il requisito minimo contributivo dei 35 anni e poi attendere, senza occupazione, la maturazione del diritto alla pensione di **anzianità** con il sistema delle **quote (anzianità contributiva più età anagrafica)**.

CLAUSOLA di SALVAGUARDIA: in relazione ad **alcune situazioni pregresse** al 31.12.2007 la L. 247/2007 fa salvi i **requisiti preesistenti** per il pensionamento anticipato a favore:

- 1) del lavoratore che abbia maturato entro il **31.12.2007** i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell'1.1.2008 ai fini del diritto all'accesso di anzianità, con possibilità di esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti indipendentemente da ogni modifica della normativa;
- 2) dei lavoratori autorizzati alla **prosecuzione volontaria** anteriormente al 20.7.2007;
- 3) nei limiti del numero di 10.000, dei lavoratori collocati in **mobilità** (artt. 4 e 24 L. 223/1991), sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15.7.2007 (compresi coloro che hanno maturato 50 anni di età al 31.12.2006 di cui alla L. 127/2006: INPS, msg. 12684/2011), che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, nonché dei lavoratori destinatari dei **fondi di solidarietà** di settore (art. 2, co. 28, L. 662/1996), per i quali siano già intervenuti, alla data dell'1.3.2004, gli accordi sindacali previsti;
- 4) nei limiti di 5.000 lavoratori beneficiari, dei lavoratori **collocati in mobilità**, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15.7.2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

I REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ DAL 2004 AL 2007

I requisiti per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di anzianità dal 2004 al 2007 per i lavoratori dipendenti privati e pubblici sono i seguenti:

- minimo di 35 anni di contributi (con esclusione dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione indennizzata) e 57 anni di età, oppure il solo requisito contributivo di 38 anni per il 2004 e 2005, 39 anni di contribuzione per il 2006 e 2007 e 40 anni di contribuzione dal 2008 in poi;
- minimo di 35 anni di contributi (con esclusione dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione indennizzata) e 56 anni di età per il 2004 e 2005, 57 anni dal 2006 in poi per i lavoratori dipendenti privati e pubblici cosiddetti **precoci** (possesso di almeno un anno di contributi effettivi in età compresa tra i 14 e i 19 anni) e operai (tabella B, allegata alla L. 335/1995). il vantaggio previsto dalla legge per i lavoratori precoci è terminato a partire dal 2006.

LAVORATRICI MADRI: in via sperimentale, fino al **31.12.2015**, è possibile conseguire il diritto all'accesso alla pensione di anzianità, in

presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti (e a 58 anni per le lavoratrici autonome), nei confronti delle lavoratrici stesse che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del **sistema contributivo**. Entro il 31.12.2015 il Governo verificherà i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione (art. 1 L. 243/2004).

PART TIME: nel caso di **trasformazione del rapporto di lavoro** da full time in part time, la riduzione proporzionale dell'anzianità contributiva non vale per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità, ma solo per la **determinazione della misura** della pensione.

LAVORI USURANTI: nei confronti dei lavoratori che hanno svolto lavori usuranti, e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dall'1.1.2008 la legge consente la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al **pensionamento anticipato con requisiti inferiori** a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti (art. 1 L. 183/2010 - Collegato lavoro). I criteri sono quelli indicati dall'art. 1 L. 247/2007 e dal D.Lgs. 67/2011 (INPS, msg. 12693/2011), ossia:

1) nel **periodo transitorio fino al 31.12.2017** occorre avere svolto una delle attività usuranti per un periodo minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa;

2) **a regime dall'1.1.2018**, una delle attività usuranti per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

Per il conteggio di tali periodi si considerano solo quelli di **effettiva di permanenza** nelle predette attività, desumibile dall'accredito di **contribuzione obbligatoria**, non considerando i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa (Min. lav. circ. 22/2011).

Il beneficio pensionistico consiste nella **riduzione di 3 anni** del requisito anagrafico minimo richiesto per l'accesso al pensionamento di anzianità, con un minimo di 57 anni e un'anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni. La legge introduce una **clausola di salvaguardia**, volta a prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.

LAVORI USURANTI per le PENSIONI DI ANZIANITÀ

<p>Mansioni particolarmente usuranti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; - lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; - lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; - lavori in cassoni ad aria compressa; - lavori svolti dai palombari; - lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; - lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; - lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; - lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità. 	<p>Art. 1 L. 247/2007 - D.M.19.5.1999</p>
<p>Lavoratori notturni con un minimo di permanenza nel periodo notturno</p>	<p>Sono considerati lavoratori notturni:</p> <p>1) lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 giorni per i lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 oppure 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;</p> <p>2) al di fuori dei casi indicati, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.</p>	<p>Art. 1 L. 247/2007 - D.Lgs. 66/2003</p>
	<p>Sono i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro indicate nell'all. 1 al decreto (v. oltre), cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di</p>	

produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.

Voce	Lavorazioni
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico 6411 Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi 8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; ecc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

Lavoratori addetti alla linea catena

Art. 1 L. 247/2007

Autisti

Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

L. 247/2007

LAVORI USURANTI e BENEFICI PENSIONISTICI: la **riduzione di 3 anni** del requisito dell'età anagrafica nonché delle relative quote decorre a regime dal 2013. Dal 2008 al 2012 valgono delle regole **transitorie**:

PENSIONI CON DECORRENZA 1.1.2013

Requisiti per la generalità dei lavoratori

↓

Requisiti per i lavoratori usurati

↓

Quota 97: con almeno 35 anni di anzianità contributiva e 61 anni di età anagrafica. Quindi la quota si raggiunge o con 61 anni e 36 anni di contribuzione oppure 62 anni e 35 anni di contribuzione.

Quota 94: raggiungibile, fermo restando il requisito di almeno 35 anni di anzianità contributiva con:

- 59 anni
- 60 anni
- 58 con almeno 36 anni di anzianità.

PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA TRA IL 2008 E IL 2012

Requisiti per la generalità dei lavoratori

↓

Requisiti per i lavoratori usurati

↓

1.7.2008 - 31.6.2009	35 anni di contributi e 58 anni di età	1.7.2008 - 31.6.2009	35 anni di contributi e 57 anni di età
1.7.2009 - 31.12.2009	Quota 95 con almeno 59 anni di età (*)	1.7.2009 - 31.12.2009	Quota 93 con almeno 57 anni di età
2010	Quota 95 con almeno 59 anni di età (*)	2010	Quota 94 con almeno 57 anni di età
1.1.2011 - 31.12.2012	Quota 96 con almeno 60 anni di età (*)	1.1.2011 - 31.12.2012	Quota 94 con almeno 57 anni di età

(*) Con almeno 35 anni di anzianità contributiva.

Per i lavoratori che prestano le attività di **lavoro notturno** (v. sopra) per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di età anagrafica non può superare:

- a) un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
- b) due anni per coloro che svolgono le predette attività lavorativa per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

Il beneficio riguarda anche i lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti, e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il **cumulo della contribuzione** versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti). In questo caso tuttavia la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti per la pensione di anzianità previsti per i **lavoratori autonomi** a cui si rinvia (Min. lav. circ. 22/2011).

LAVORI USURANTI e ADEMPIMENTI: il lavoratore interessato deve trasmettere la domanda e la necessaria documentazione all'ente previdenziale:

- a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011;
- b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

La presentazione della domanda oltre i termini sopra indicati comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza da uno a tre mesi a seconda dei mesi di ritardo.

Il **datore di lavoro è tenuto a pena di sanzione** amministrativa da 500 euro a 1500 euro diffidabili:

- 1) a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione indicata in precedenza, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima;
- 2) a comunicare a mezzo mod. LAV-NOT anche tramite associazione o intermediari abilitati, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni. La comunicazione per il 2011 va fatta entro il termine da definire (Min. lav. 14.9.2011), mentre per il 2012 entro il 31.3.2012;
- 3) a comunicare lo svolgimento del cosiddetto lavoro a catena alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall'inizio delle medesime tramite mod. LAV-US (Min. lav. circ. 15/2011).

REGIMI SPECIALI: in alcuni casi la legge fa salvi i regimi pensionistici previsti da normative speciali, non superate dai criteri generali introdotti dalla L. 335/1995 e successive modifiche:

- 1) **privi della vista:** devono intendersi coloro che sono colpiti da **cecità assoluta** o hanno un **residuo visivo** non superiore a un decimo (**1/10**) in entrambi gli occhi con eventuale correzione. I lavoratori hanno diritto ad una **maggiorazione** dell'anzianità contributiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, di **4 mesi per ogni anno di attività lavorativa** prestata in qualità di privo della vista; per i periodi di attività inferiori all'anno, il beneficio spetta proporzionalmente, aumentando di un terzo (**1/3**) il numero delle settimane di lavoro svolto (L. 120/1991 - art. 9 L. 113/1985);
- 2) i lavoratori iscritti al **Fondo di previdenza per il personale di volo** dipendente da aziende di navigazione aerea possono richiedere la corresponsione della pensione di anzianità al conseguimento di requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori, di 1 anno ogni 5 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di 5 anni e sempreché il lavoratore possa far valere **20 anni di contribuzione obbligatoria** e volontaria al Fondo o relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei **tecnici di volo** e dei **piloti** collaudatori i periodi minimi di iscrizione al Fondo richiesti dalla previgente normativa (art. 3 D.Lgs. 164/1997). Tuttavia dall'1.7.2009, il diritto alla pensione di anzianità (nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo) si raggiunge anche per gli iscritti al Fondo con il c.d. "sistema delle quote", con la seguente articolazione (INPS, msg. 5.12.2008, n. 27307):

Periodo	Requisiti		
	Quota	Età	Anzianità
	95	59 anni	35 anni di anzianità contributiva

1.7.2009-31.12.2010	in alternativa	85	54 anni	25 anni di lavoro con iscrizione al Fondo volo
		87	55 anni	Almeno 20 anni e meno di 25 anni di lavoro con iscrizione al Fondo volo
		89	56 anni	Per i tecnici di voli e piloti collaudatori, con un'attività di volo di almeno 15 e inferiore a 20 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo

Periodo	Requisiti			
---------	-----------	--	--	--

1.1.2011-31.12.2012	in alternativa	Quota	Età	Anzianità
		96	60 anni	35 anni di anzianità contributiva
		86	55 anni	25 anni di lavoro con iscrizione al Fondo volo
		88	56 anni	Almeno 20 anni e meno di 25 anni di lavoro con iscrizione al Fondo volo
		90	57 anni	Per i tecnici di voli e piloti collaudatori, con un'attività di volo di almeno 15 e inferiore a 20 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo

Periodo	Requisiti			
---------	-----------	--	--	--

Dall'1.1.2013	in alternativa	Quota	Età	Anzianità
		97	61 anni	35 anni di anzianità contributiva
		87	56 anni	25 anni di lavoro con iscrizione al Fondo volo
		89	57 anni	Almeno 20 anni e meno di 25 anni di lavoro con iscrizione al Fondo volo
		91	58 anni	Per i tecnici di voli e piloti collaudatori, con un'attività di volo di almeno 15 e inferiore a 20 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo

Dal 2013 si applicano gli incrementi di età in funzione dell'aspettativa di vita salvo che per i piloti collaudatori.

3) **prepensionamenti**: in alcuni casi e determinati settori, individuati di volta in volta, la legge prevede il beneficio del prepensionamento rispetto ai requisiti generali nei limiti, alle condizioni ed entro l'ammontare delle risorse stanziate previsti dalla legge stessa. Nel passato hanno potuto beneficiare ad ESEMPIO di tale deroga i **lavoratori socialmente utili** e i **poligrafici** del settore editoria;

4) **minatori**: i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, che siano stati addetti, complessivamente, anche se con discontinuità, per **almeno 15 anni a lavori di sottosuolo**, possono accedere alla pensione di anzianità (o di vecchiaia) con requisiti più favorevoli rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti (L. 5/1960). Per ottenere la pensione di anzianità i soggetti in esame **devono perfezionare** i 35 anni di anzianità contributiva con la maggiorazione di anzianità per un massimo di 5 anni. Pertanto, il requisito contributivo viene conseguito al raggiungimento dei trenta anni di contribuzione utile, indipendentemente dall'età anagrafica (INPS, circ. 149/2004). Non risulta che tale regola sia stata modificata dalla L. 247/2007 che ha introdotto il sistema delle quote, né che l'INPS ne abbia dato una diversa interpretazione.

BENEFICI LEGATI alla ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA: i benefici che permettono di calcolare l'anzianità contributiva in modo più vantaggioso per l'assicurato, legati al possesso di determinati requisiti (**non vedenti, invalidi civili, esposti all'amianto e vittime del terrorismo**), sono gli stessi previsti per la maturazione della **pensione di vecchiaia** (*rinvio*).

DECORRENZA: i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione di anzianità, dall'**1.1.2011** hanno diritto alla pensione con **decorrenza dal primo giorno del mese successivo** allo scadere dei 12 mesi successivi al perfezionamento dei requisiti (cosiddetta **finestra mobile** - art. 12 L. 122/2010 - INPS, circ. 126/2010). Ad **esempio**: maturazione dei requisiti il 22.3.2011, la pensione decorre dall'1.4.2012. La regola interessa anche gli iscritti ai **Fondi Volo**, Dazio, Ferrovie dello Stato e ai soppressi Fondi elettrici, telefonici, autoferrotranviari, marittimi

nonché nei confronti degli iscritti ai **fondi integrativi** (Gas, Esattoriali, porto di Genova e Trieste); sono **esclusi** gli assicurati al **Fondo clero** e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, per i quali la decorrenza della pensione viene determinata dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. I lavoratori autorizzati alla **prosecuzione volontaria** prima del 20.7.2007 potranno beneficiare del previgente sistema delle decorrenze solo qualora la contribuzione volontaria accreditata consenta loro di raggiungere entro il 2010 i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il pensionamento di anzianità, altrimenti devono seguire il regime delle nuove decorrenze.

DECORRENZA e DEROGHE: Il sistema della **finestra mobile è inapplicabile** nei confronti dei:

a) lavoratori dipendenti che hanno in corso il **periodo di preavviso** alla data del 30.6.2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; la condizione di lavoratore in preavviso alla data del 30.6.2010 deve risultare da apposita **dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro**, dalla quale risultino le clausole contrattuali in ordine alla durata del preavviso, la data iniziale del periodo di preavviso nonché la data terminale del medesimo;

b) lavoratori per i quali viene meno il **titolo abilitante** allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (es. art. 5 L. 7.8.1990, n. 248 relativa al **controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo** - INPDAP, circ. 18/2010); nel settore privato la deroga riguarda gli iscritti all'ex Fondo autoferrotanvieri quali piloti adibiti al trasporto pubblico commerciale che non prestano attività lavorativa in operazioni con due piloti, di cui uno di età inferiore ai 60 anni; piloti abilitati al collaudo di produzione e sperimentazione titolari della relativa licenza (INPS, msg. 1256/2011 e 5891/2011);

c) nel limite massimo di 10.000 lavoratori:

- lavoratori **collocati in mobilità** sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30.4.2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; eventuali sospensioni della percezione dell'indennità di mobilità successive al 31.5.2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento;

- lavoratori collocati in **immobilità lunga** per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30.4.2010;

- lavoratori che, al 31.5.2010, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei **fondi di solidarietà** di settore (es. banche).

IL PERIODO SUCCESSIVO VA MANDATO A CAPO PERCHÉ RIGURADA TUTTI I CASI PRECEDENTI

In **alternativa a tale deroga**, il Ministero dell'economia può concedere la concessione del **prolungamento** dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data delle vecchie finestre e la data della decorrenza delle nuove finestre di uscita (art. 1, comma 37, L. 220/2010); Per i mesi di agosto e settembre 2011 l'INPS ha continuato a pagare i trattamenti di sostegno scaduti, non essendo stata terminata la verifica dei 10.000 beneficiari della deroga e non essendo intervenuto il decreto ministeriale indicato. Tali somme verranno poi conguagliate dalle pensioni erogate una volta sbloccata la situazione (INPS mess. 13655/2011).

d) lavoratori che hanno maturato i requisiti entro il 31.12.2010 e che non hanno cessato l'attività lavorativa (cd **finestra aperta**). In caso di cessazione dell'attività la pensione spetta, anche dal 2011 in poi, dal 1° giorno del mese successivo alla cessazione.

Coloro che maturano la **pensione di anzianità** con il **requisito dei 40 anni** di anzianità contributiva dal 1.1.2011 percepiscono la pensione con decorrenza posticipata di 12 mesi. Dal 2012 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico scatta con un **posticipo ulteriore di un mese** (13 mesi totali) dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quanto indicato in precedenza. Per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 occorre aggiungere **altri due mesi** (totale 14 mesi) e **tre mesi** per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, con un totale di 15 mesi (art. 18, co. 22-ter, L. 111/2011). Tale regola è **inapplicabile** per i seguenti lavoratori entro il limite **massimo di 5.000 lavoratori** che hanno presentato domanda di pensione entro il 17 luglio 2011 che andranno in pensione con un posticipo di 12 mesi:

- lavoratori collocati in **mobilità** con accordo sindacale stipulato entro il 30.6.2011 e che maturano la pensione entro il periodo di percezione della mobilità;

- lavoratori collocati in **mobilità lunga** con accordo sindacale stipulato entro il 30.6.2011;

- lavoratori titolari di **assegno straordinario** erogato dai Fondi settoriali (Rinvio) alla data del 6.7.2011.

Le "finestre" **ancora in vigore in via transitoria** nei predetti casi sono le seguenti:

CON ALMENO 40 ANNI DI CONTRIBUTI	
Requisiti maturati entro il	Dipendenti
31 marzo	1° luglio
30 giugno	1° ottobre
30 settembre	1° gennaio

31 dicembre

1° aprile

CON IL SISTEMA DELLE QUOTE

Requisiti maturati entro il	Dipendenti
30 giugno	1° gennaio
31 dicembre	1° luglio

DECORRENZA e MOBILITÀ: a differenza delle pensioni di vecchiaia, la legge **non disciplina** il caso dei lavoratori in godimento della **mobilità** che maturano i requisiti per la pensione di anzianità in costanza della fruizione di tale ammortizzatore, qualora si tratti di lavoratori in mobilità che non rientrano nelle predette deroghe. La L. 236/1993 ha stabilito l'**incompatibilità** tra l'**indennità di mobilità** (oltre a quella di **disoccupazione**) e i trattamenti pensionistici diretti. È pertanto estensibile il criterio dettato per le **pensioni di vecchiaia** in base al quale l'indennità di mobilità ordinaria può essere corrisposta **fino alla data di apertura della prima finestra utile di accesso alla pensione di anzianità**, qualora intervenga entro la durata della prestazione di mobilità ordinaria spettante. Infatti (INPS, msg. 15953/2008) l'incompatibilità è riferita alla decorrenza economica della prestazione pensionistica e non soltanto al perfezionamento dei requisiti.